



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. L. CORNER”

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8

Scuole Primarie e Secondarie di I grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOVO

Codice Fiscale 90159780270 - Codice Scuola VEIC86500E - CUF: UFUT2W

☎ 0415170535 - 📠 041466405

Email veic86500e@istruzione.it PEC: veic86500e@pec.istruzione.it Web www.iccorner.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Riferimenti normativi:

- L. 104/1992 e succ. modificazioni
- D.Lgs. 297/94 (Testo Unico)
- D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999: Regolamento dell'autonomia scolastica
- Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione
- D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009: Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- Atto di indirizzo dell'8 Settembre 2009 relativo alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- L. 170 /2010 Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo
- Direttiva 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale 8/2013 e nota 22 novembre 2013 sugli alunni con BES
- L. 107/2015
- D.LGS. 62/2017
- D.M. 741/2017
- D.M. 742/2017
- C.M. 1865/2017 e seguenti

Scopo del documento

Assicurare agli allievi ed alle famiglie un'informazione trasparente sui criteri assunti nella valutazione del rendimento e del comportamento, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni (Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).

Premessa

I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche operative:
- Finalità formativa ed educativa della valutazione che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani.
- Impegni sostenibili e credibilità della verifica.
- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo dell'esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l'anima del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto, con se stessi, con i livelli generali di attesa.
- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla misurazione. Comprensibilità per l'alunno al confronto legittimo con i risultati ottenuti dai compagni. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.

Il presente Regolamento per la Valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del nostro Istituto nasce dalle modifiche legislative e regolamentari introdotte negli ultimi anni in materia di valutazione scolastica. Infatti il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. Un'altra novità introdotta è relativa alle prove Invalsi: non sono più una prova d'esame in terza secondaria di primo grado, ma la partecipazione alle prove costituisce un prerequisito all'ammissione all'Esame di Stato. È stata inoltre introdotta la prova di inglese a partire dalla classe quinta primaria.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, **ha finalità formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; essa non è una mera media matematica delle verifiche, ma ha per oggetto il processo formativo.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La **valutazione del comportamento** si riferisce allo **sviluppo delle competenze di cittadinanza**, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà **certificare i livelli di competenza** raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti.

FASI DELLA VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti:

FASE		
1	Analisi iniziale del docente	Viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.
2	Valutazione del docente	Analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto, tra l'altro, di: <ul style="list-style-type: none"> • livello di partenza • atteggiamento nei confronti della disciplina • metodo di studio • costanza e produttività • collaborazione e cooperazione • consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria)
3	Valutazione complessiva del consiglio di classe	Accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma <i>non inferiore al 4.</i> I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell' insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si svolgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008. Per l' insegnamento della religione cattolica , viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda di valutazione,

		<p>riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.</p> <p>Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposta del docente • livello di partenza e percorso di sviluppo • impegno e produttività • capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare • risultati di apprendimento.
4	Certificazione delle competenze da parte del collegio docenti	<p>Atto conclusivo della valutazione, stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall'alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.</p> <p>https://iccorner.edu.it/wp-content/uploads/sites/212/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DELLE-COMPETENZE-SCUOLA-SECONDARIA-1%C2%B0-GRADO.pdf</p>

1. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento - apprendimento. Comporta l'attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell'orientare ogni alunno.

Valutazione sommativa e certificativa	<p>Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa.</p>
Valutazione formativa	<p>L'oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni.</p> <p>Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici. Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima negli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione; • investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; • implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell'allievo, sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni sull'autovalutazione e sulle scelte di orientamento.

1.1. VALUTAZIONE SOMMATIVA E FORMATIVA: TIPOLOGIE DELLE PROVE

Le prove di verifica saranno di diversa tipologia:

- **Prove oggettive** (per controllare conoscenze e abilità): questionari a risposta multipla/chiusa/a completamento, test a risposta chiusa/V-F/esercizi/mappe concettuali...
- **Prove soggettive a risposta aperta**, elaborati, ricerche, saggi ... che implicano un uso più complesso, personale e creativo delle conoscenze/abilità, unitamente alla capacità di comunicazione, argomentazione, rielaborazione
- **Prove orali/scritte/pratiche** (esecuzioni strumentali, esercizi ginnici, costruzione di oggetti, ...) e **grafiche**
- **Prove non strutturate**: dialoghi, discussioni, interventi, osservazioni sistematiche
- **Prove in formato digitale** (a discrezione dell'insegnante) redatte in moduli google o altri programmi di videoscrittura da stampare e/o consegnare all'insegnante in formato Acrobat reader (.pdf).
La correzione potrà essere prodotta su una copia cartacea o sul file Acrobat Reader inserendo commenti e annotazioni.

1.2. CORRELAZIONE TRA IL TIPO DI PROVA DA SOMMINISTRARE E GLI OBIETTIVI DA VERIFICARE

Le prove somministrate saranno legate alle unità di lavoro svolte e prevedranno una graduazione delle difficoltà; saranno coerenti con gli obiettivi perseguiti e commisurate ai gradi di difficoltà affrontati durante l'attività didattica. Scuola secondaria: al momento della somministrazione delle prove di verifica, **verranno esplicitati agli alunni gli obiettivi che si andranno a verificare e i criteri di correzione** sulla base dei quali verrà valutato l'elaborato.

1.3.FREQUENZA DELLE VERIFICHE

In genere al termine di ogni unità di apprendimento verrà svolta una prova di verifica per misurare i livelli di apprendimento e il processo di insegnamento. **Al termine di ciascun quadrimestre si somministreranno prove comuni per classi parallele di Italiano, Matematica e Lingua Inglese** e si procederà alla tabulazione dei dati (come da modello allegato) al fine di realizzare una comparazione costruttiva tra classi parallele.

Relativamente al **numero minimo di verifiche proposte per ciascun quadrimestre per ogni disciplina**, il Collegio ha stabilito:

	I QUADRIMESTRE	II QUADRIMESTRE
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE	3	3

Per le discipline che alla scuola primaria hanno un numero ridotto di ore, sono richieste almeno 2 verifiche per quadrimestre.

1.4. TEMPI DELLA VERIFICA/VALUTAZIONE

Inizio anno: valutazione diagnostica per verificare i prerequisiti e i livelli di partenza. I risultati delle **prove di ingresso comuni per Italiano, Matematica e Lingua Inglese** vengono comunicati agli alunni (scuola secondaria di I grado) e servono per impostare l'attività didattica (scuola primaria e secondaria di I grado).

In itinere: durante l'attività didattica per il controllo dell'efficacia degli interventi e si concretizza con l'attribuzione di voti (misurazione). Serve al docente per monitorare gli apprendimenti e l'insegnamento ed eventualmente riprogrammare gli interventi.

Intermedia: al termine del primo quadrimestre.

Finale: al termine dell'anno scolastico, per valutare i risultati raggiunti dall'alunno.

1.5. INDIVIDUALIZZAZIONE/PERSONALIZZAZIONE DELLE PROVE

Per gli alunni con certificazione di disabilità, le prove **saranno individualizzate e concordate con i docenti di sostegno**; la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel PEI. Le prove potranno essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli studenti. Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o con bisogni educativi speciali effettueranno prove di **verifica graduate e/o semplificate e personalizzate** e sarà loro permesso l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con i genitori.

1.6. CONSERVAZIONE DELLE PROVE E VISIONE DELLE STESSE

Scuola primaria: tutte le verifiche, comprese quelle iniziali, intermedie e finali, vengono conservate in un'apposita cartellina negli armadi delle classi (**chiusi a chiave**) e sono consultabili dai genitori durante i colloqui con le maestre.

Scuola secondaria: tutte le prove effettuate vengono conservate a cura degli insegnanti negli armadi dell'aula docenti suddivise per materia e sono disponibili su richiesta per la consultazione dai genitori in sede.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

2.1. Principi di riferimento

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; essa non è una mera media matematica delle verifiche, ma ha per oggetto il processo formativo.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.

La valutazione può differenziarsi, in parte o del tutto, relativamente ad alunni in situazione di disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES così come stabilito dalla normativa vigente.

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

2.1.1. CHE COSA SI VALUTA

- L'apprendimento
- I progressi
- Le capacità
- La partecipazione e l'impegno
- La maturazione della personalità, l'evoluzione delle attitudini e l'acquisizione di autonomia e di competenze, in relazione alla situazione di partenza.

2.1.2. COME SI VALUTA

La valutazione complessiva del consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente curricolare intervengono altri elementi utili per il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione, è espressa con notazione numerica, in decimi, **non inferiore al 4**.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008.

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno e produttività
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare
5. risultati di apprendimento.

Nella valutazione finale si tengono presenti i seguenti fattori

1. livello di partenza
2. atteggiamento nei confronti della disciplina
3. metodo di studio
4. costanza e produttività
5. collaborazione e cooperazione
6. consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria)
7. impegno personale
8. capacità, interessi ed attitudini individuali,
9. progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevati attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline.

Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione non è il semplice risultato della media matematica dei voti conseguiti durante l'anno; alla sua formulazione concorre la considerazione di tutti gli elementi sopra indicati.

2.2. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il Collegio dei Docenti ha deliberato una serie di criteri valutativi condivisi, al fine di garantire equità e trasparenza, e stimolare una partecipazione attiva e consapevole degli alunni, in primo luogo, e delle famiglie.

Per definire i livelli di apprendimento si considerano i seguenti criteri generali: conoscenze, rielaborazione e utilizzo delle conoscenze, capacità di comprensione e di espressione, utilizzo dei linguaggi specifici, autonomia di lavoro. I livelli vengono esplicitati con la valutazione espressa in decimi.

Raggiungimento degli obiettivi prefissati per la disciplina		
DIECI	Completo ed approfondito	<ul style="list-style-type: none"> • Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. • L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. • L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono evidenti e costanti. • I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell'altrui lavoro.
NOVE	Completo	<ul style="list-style-type: none"> • Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. • L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. • L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono evidenti e costanti. • I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito critico.
OTTO	Soddisfacente	<ul style="list-style-type: none"> • Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. • L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. • Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. • L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l'orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. • Ovvero: L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione.
SETTE	Sostanziale	<ul style="list-style-type: none"> • Le conoscenze sono sostanziali, significative per l'apprendimento e consolidate. L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. • Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. • L'iniziativa personale e l'organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. • Ovvero: L'iniziativa personale e l'organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l'autoregolazione e l'impegno nel lavoro.

SEI	Essenziale	<ul style="list-style-type: none"> Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l'apprendimento. L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell'adulto o di compagni più esperti. L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l'organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.
CINQUE	Parziale	<ul style="list-style-type: none"> Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l'apprendimento. L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell'adulto o di compagni più esperti. L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento abbisognano di miglioramento nell'autoregolazione e nell'organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali
QUATTRO	Mancato	<ul style="list-style-type: none"> Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l'apprendimento, non consolidate. L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipende da costante esercizio, non consapevole. Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell'adulto. L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

Per le singole discipline della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado sono stati deliberati i criteri di Valutazione degli apprendimenti pubblicati nell'area didattica "Valutazione" del sito della scuola: <https://iccorner.edu.it/valutazione/>

2.3. UNITÀ DI APPRENDIMENTO: VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Le unità di apprendimento dovranno essere valutate secondo le rubriche di valutazione allegate alle singole U.D.A. come da modello allegato per la scuola secondaria di I grado e come da modello digitale elaborato con il programma curriculum mapping per la scuola primaria. Le valutazioni corrisponderanno ai seguenti voti:

Iniziale	Basilare	Intermedio	Avanzato
5	6	7- 8	9-10

I voti dovranno essere riportati nel registro elettronico per ogni disciplina coinvolta.

3. ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella **scuola primaria** dal **docente**, ovvero collegialmente dai **docenti contitolari** della classe, e, nella **scuola secondaria di I grado**, dal **Consiglio di classe**, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I **docenti di sostegno**, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D. Lgs. 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell'offerta formativa, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

3.1.1 SCUOLA PRIMARIA

Fermo restando che la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può avvenire solo in casi *“eccezionali e comprovati da specifica motivazione”*, l'eventualità della non ammissione si configura, comunque e sempre, come un percorso condiviso tra scuola e famiglia.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. I criteri di valutazione sono indicati nella tabella generale pubblicata nel sito della scuola: <https://iccorner.edu.it/wp-content/uploads/sites/212/Criteri-general-rubrica-voti-livelli.pdf>

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.

3.1.2 RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA PRIMARIA

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali **rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

3.1.3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

3.2.1. CRITERI DI NON AMMISSIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Non ammissione alla classe successiva	<p>La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato a maggioranza e con adeguata motivazione, dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell'alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, previsti per l'ammissione alla classe successiva.</p> <p>La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite;</p> <p>b) quando viene irrogata una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale/esame di stato (statuto delle studentesse e degli studenti art.4, commi 6 e 9 del DPR 249/98);</p> <p>c) quando l'alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline del curriculum obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte di detta disciplina o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato. In tale caso, l'alunno è soggetto altresì a sanzione disciplinare;</p> <p>d) quando l'alunno presenta almeno TRE insufficienze molto gravi (voto in decimi uguale a quattro), oppure DUE insufficienze gravi (voto uguale a quattro) e ALMENO DUE mediocrità (voto uguale a cinque) in altre discipline; oppure con ALMENO SEI MEDIOCRITÀ (voto uguale a cinque).</p>
Ammissione all'esame di Stato	<p>Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che hanno i seguenti requisiti:</p> <p>Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato fatte salve le motivate e documentate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 c.6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249; <p>Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.</p> <p>Il "voto di ammissione" triennale è il risultato di una serie di rilevazioni che hanno tenuto conto del comportamento, dell'impegno e della partecipazione, dell'attenzione e dell'apprendimento, delle esperienze e dell'evoluzione degli alunni.</p> <p>Per formulare il voto di ammissione si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto in uscita delle classi prima e seconda; • la media dei voti disciplinari reali del secondo quadrimestre della classe terza ponderata con il 1° quadrimestre; • il percorso di maturazione e crescita personale nel triennio. <p>Può essere anche inferiore a 6.</p>
Non ammissione all'esame di Stato	Sono considerati validi i criteri e le procedure adottati per la non ammissione alla classe successiva.
Valutazione dell'esame di Stato	Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e del colloquio . Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità inferiore o superiore per frazioni pari o uguali allo 0,5 e proposto alla commissione plenaria. L'esame si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Certificazione delle competenze	L'esito conclusivo dell'esame finale, se positivo, è illustrato con una certificazione analitica dei livelli di competenza raggiunti dallo studente, tramite i modelli ministeriali. Nel documento sarà riportata anche nota di specifiche capacità e potenzialità evidenziate dall'alunno.
---------------------------------	--

Si ricorda che nel caso in cui una o più valutazioni insufficienti siano portate a 6 per voto di Consiglio durante lo scrutinio, si provvederà a inserire una **specifica nota** ("per voto di consiglio è stato portato a 6 il voto nelle seguenti discipline.....") nel documento di valutazione nell'allegato previsto per le annotazioni.

3.2.2. DEROGHE AL MONTE ORE PERSONALIZZATO

- VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n. 14 e precisamente: ".....ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale".
- VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";
- VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica";
- OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione finale degli alunni;

Si premette che **tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono quotidianamente registrate dai docenti sul Registro di Classe elettronico** che fornisce in tempo reale la percentuale di assenze di ogni studente, sia giustificate sia non giustificate.

Tempo ordinario. **Monte ore annuo: 990 massimo ore di assenza: 248.**

I criteri di validazione dell'anno scolastico, in deroga a 1/4 di assenze consentite:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per terapie certificate.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola;
- le assenze per disagio/arrivo tardivo in Italia di studenti stranieri/differenze culturali.

3.3.3. RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, "computer based", volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e non concorre alla valutazione dell'esame. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

3.3.4. RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVA

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, ma un giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria e secondaria di primo grado, si attengono ai seguenti giudizi:

GIUDIZIO	PARTECIPAZIONE/INTERESSE	CONOSCENZE	COMPETENZE DISCIPLINARI
OTTIMO (=10)	Mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all'attività didattica sviluppando le indicazioni e le proposte dell'insegnante con un lavoro puntuale e sistematico.	Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori	Eccellente padronanza delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici ed originali.
DISTINTO (=9)	Dimostra interesse e partecipazione costanti e contribuisce personalmente all'arricchimento del dialogo educativo.	Conoscenze ampie, complete e approfondite	Padronanza efficace delle abilità di analisi e valutazione, con apporti personali critici
BUONO (=8)	Partecipa all'attività scolastica con continuità, intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente, seppur su richiesta dell'insegnante.	Conoscenze generalmente complete e sicure	Buona padronanza delle abilità di analisi e valutazione, integrate con qualche apporto personale
* DISCRETO (=7)	Partecipa all'attività scolastica con una certa continuità, intervenendo nel dialogo educativo in modo pertinente ma solo se sollecitato dall'insegnante	Conoscenze per lo più complete e corrette	Abbastanza buona la padronanza delle abilità di analisi e valutazione, integrata da alcuni apporti relativi alla propria esperienza personale
SUFFICIENTE (=6)	Dimostra impegno e partecipazione discontinui, interviene solo se sollecitato dall'insegnante.	Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette.	Accettabile padronanza delle abilità di analisi e valutazione, in contesti semplici e con la guida dell'insegnante, integrate da qualche esempio riferito alla propria esperienza personale
NON SUFFICIENTE (=5)	Dimostra interesse e partecipazione scarsi e rivela un impegno non adeguato.	Conoscenze frammentarie ed incomplete	Limitata padronanza delle abilità di base

* il giudizio DISCRETO (=7) è utilizzato dall'insegnante di Religione cattolica/attività alternative nella valutazione delle verifiche e nel registro, ma non nelle schede di valutazione.

4. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007.

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all'alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:

- previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

4.1.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Esso è articolato negli indicatori "eccellente", "esemplare", "sempre adeguato", "adeguato", "generalmente adeguato", "parzialmente adeguato", in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla tabella allegata.

Come da regolamento pubblicato nell'area didattica "Valutazione" del sito della scuola:

<https://iccorner.edu.it/wp-content/uploads/sites/212/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO-SCUOLA-PRIMARIA.pdf>

4.1.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli indicatori "eccellente", "esemplare", "sempre adeguato", "adeguato", "generalmente adeguato", "parzialmente adeguato", in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla tabella allegata.

<https://iccorner.edu.it/wp-content/uploads/sites/212/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-COMPORTAMENTO-sec.-1-grado.pdf>

5. VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (LEGGE 104/1992 ART.3 C.1 E C.3)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; sarà effettuata in base alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nel PEI.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si fa riferimento al Regolamento d'Istituto per l'esame di stato.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

- a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
- c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
- d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

5.1. VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA (LEGGE 170/2010) e CON BES

Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento, certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (**Alunni ADHD, borderline cognitivi, con altri disturbi evolutivi specifici**) o con Bisogni Educativi Speciali (**Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale**) effettueranno **prove di verifica graduate e/o semplificate e personalizzate** e sarà loro permesso l'uso degli strumenti dispensativi o compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con i genitori.

Infatti la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si fa riferimento al Regolamento d'Istituto per l'esame di stato.

5.2. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto "Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.
- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine, capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti; si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all'interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità.
- Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.

Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre.

La valutazione in corso d'anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull'impegno, sulle conoscenze scolastiche.

I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:

- * "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'arrivo dell'alunno è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione).
- ** "La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" (L'enunciato viene utilizzato quando l'alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche).

La valutazione di fine d'anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato.

Per le prove relative all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si fa riferimento al Regolamento d'Istituto per l'esame di stato.

6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE DI VERIFICA

6.1. AGLI ALUNNI

I voti sulle prove di verifica possono essere accompagnati da un breve giudizio esplicativo che aiuti l'alunno a comprendere i contenuti assimilati, le abilità possedute, i progressi compiuti e le difficoltà ancora presenti.

6.2. ALLE FAMIGLIE

Scuola primaria: l'esito delle verifiche è comunicato agli alunni e alle famiglie tramite il registro elettronico; le prove possono essere visionate con i genitori durante i colloqui individuali.

Scuola secondaria di I grado: gli esiti delle prove, siano esse scritte, orali o pratiche, sono comunicati agli alunni e alle famiglie attraverso il registro elettronico.

Altre modalità di comunicazione delle valutazioni sono:

- colloqui individuali;
- colloqui quadrimestrali;
- consegna delle schede di valutazione;
- convocazione telefonica e/o scritta all'occorrenza;
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere in caso di scarso rendimento e problemi di comportamento).

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Fossò, 16 dicembre 2019